
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

RITO UNITARIO E VOLONTARIA GIURISDIZIONE**67.**

- 67.1. INQUADRAMENTO: RITO UNICO**
- 67.1.1.** Ambito di applicazione
- 67.1.2.** Composizione
- 67.1.3.** Poteri del Giudice
- 67.1.4.** Poteri del Pubblico Ministero
- 67.1.5.** Ascolto del minore
- 67.1.6.** Tutore e Curatore del minore
- 67.1.7.** Figli maggiorenni portatori di *handicap* grave
- 67.2. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: DISPOSIZIONI COMUNI**
- 67.2.1.** Competenza
- 67.2.2.** Forma della domanda
- 67.2.3.** Ricorso del Pubblico Ministero
- 67.2.4.** Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza
- 67.2.5.** Provvedimenti indifferibili
- 67.2.6.** Costituzione del convenuto
- 67.2.7.** Ulteriori difese
- 67.2.8.** Doveri di leale collaborazione
- 67.2.9.** Domande nuove e nuovi mezzi di prova
- 67.2.10.** Intervento volontario
- 67.2.11.** Udienda di comparizione delle parti
- 67.2.12.** Provvedimenti del Giudice
- 67.2.13.** Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti
- 67.2.14.** Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti
- 67.3. CONSULENZA TECNICA**
- 67.3.1.** Consulenza tecnica d'ufficio
- 67.3.2.** Nomina di un esperto su richiesta delle parti
- 67.3.3.** Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori
- 67.4. DECISIONE**
- 67.4.1.** Modificabilità dei provvedimenti
- 67.5. APPELLO**
- 67.5.1.** Forma dell'appello
- 67.5.2.** Decreto del Presidente
- 67.5.3.** Costituzione dell'appellato e appello incidentale
- 67.5.4.** Intervento del Pubblico Ministero
- 67.5.5.** Udienda di discussione
- 67.5.6.** Domande ed eccezioni nuove
- 67.6. ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI**
- 67.6.1.** Garanzie a tutela del credito
- 67.6.2.** Pagamento diretto del terzo
- 67.6.3.** Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
- 67.6.4.** Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
- 67.7. PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO**
- 67.7.1.** Inquadramento
- 67.7.2.** Competenza
- 67.7.3.** Fase introduttiva
- 67.7.4.** Trattazione e istruttoria
- 67.7.5.** Decisione
- 67.7.6.** Impugnazione
- 67.7.7.** Revoca e modifica
- 67.8. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE**
- 67.8.1.** Autorizzazioni notarili in materia di volontaria giurisdizione
- 67.8.2.** Casistica e presupposti delle autorizzazioni notarili
- 67.8.3.** Informazioni e cautele assunte dal Notaio rogante
- 67.8.4.** Comunicazione al Tribunale ed efficacia dell'autorizzazione notarile, eventuale reclamo
- 67.8.5.** Eventuale modifica o revoca dell'autorizzazione rilasciata dal Notaio rogante

INQUADRAMENTO: RITO UNICO**67.1.**

Prima della Riforma Cartabia, i **procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone** erano disciplinati nel Titolo II del Libro IV del c.p.c., dedicato alla disciplina dei procedimenti speciali. In esso, in particolare, erano compresi:

Procedimenti	Riferimento normativo
procedimento di separazione personale dei coniugi	Capo I (➔68.)
procedimento di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno	Capo II (➔71.; ➔72.)

Procedimenti	Riferimento normativo
procedimento volto alla dichiarazione di assenza e di morte presunta	Capo III (➔73.)
disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati	Capo IV
rapporti patrimoniali tra coniugi	Capo V (➔69.)
ordini di protezione contro gli abusi familiari	Capo V-bis (➔70.)
disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio	Capo VI (➔67.7.)

Si tratta di una serie di procedimenti per lo più riconducibili al novero della **giurisdizione volontaria**, diretta non alla risoluzione di controversie, ma ad incidere sugli *status* giuridici dei soggetti coinvolti. La Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha introdotto un **rito unico** per i procedimenti relativi a persone, minori e famiglie, al fine di ovviare ai numerosi problemi dati dalla coesistenza di riti diversi per materie analoghe.

Principi e criteri direttivi della L. delega - L'art. 1, comma 23, L. delega n. 206/2021 enuncia i principi per la creazione di un rito unificato da applicarsi a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie, fino ad allora attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice tutelare.

Tra gli obiettivi del Governo, in attuazione della Legge delega, vi era l'introduzione del **rito unificato** denominato “**procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie**” in osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- creare un nuovo Titolo IV-*bis* del Libro II del c.p.c., rubricato “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” delineando l'**ambito di applicazione** del rito unificato (art. 1, comma 23, lett. a);
- nei procedimenti di cui alla lett. a), in presenza di **allegazioni di violenza domestica o di genere**, disporre adeguate **misure di salvaguardia e protezione** dei soggetti deboli nel caso in cui siano assicurate su richiesta (art. 1, comma 23, lett. b);
- disporre la **competenza del tribunale in composizione collegiale**, con **facoltà di delegare** alcune funzioni al **Giudice relatore**, nell'ottica di favorire la rapidità della trattazione di quei giudizi oggi trattati con rito camerale (art. 1, comma 23, lett. c);
- riordinare i criteri di competenza territoriale, assumendo quale criterio di competenza prevalente quello della **residenza abituale del minore** (art. 1, comma 23, lett. d);
- disporre l'**intervento necessario del pubblico ministero**, ex art. 70 c.p.c. (➔5.4.2.), fermo restando il potere del P.M. nei procedimenti di cui agli artt. 330 c.c. (decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli), 332 c.c. (reintegrazione nella responsabilità genitoriale), 333 c.c. (condotta del genitore pregiudizievole ai figli), 334 c.c. (rimozione dall'amministrazione) e 335 c.c. (riammissione nell'esercizio dell'amministrazione) e in quelli di cui alla L. n. 184/1983, di proporre la relativa azione (art. 1, comma 23, lett. e);
- disporre nuove **norme procedurali** sullo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti (art. 1, comma 23, lett. f);
- imporre al Giudice di regolare le informazioni che ciascun genitore deve comunicare all'altro in caso di adozione dei provvedimenti relativi all'affido dei minori (art. 1, comma 23, lett. g);
- stabilire le regole per la costituzione in giudizio della parte convenuta (art. 1, comma 23, lett. h);
- dettare **norme procedurali** relative alle difese del ricorrente, alla proponibilità di domande nuove relative ai figli o al mantenimento, alla prima udienza, al tentativo di conciliazione (art. 1, comma 23, lett. i, l, m);
- disciplinare il **tentativo di mediazione familiare** (art. 1, comma 23, lett. n, o, p);
- disporre norme procedurali per lo svolgimento delle udienze e dell'audizione del minore (art. 1, comma 23, lett. q, r, s, t, u);
- disporre la **reclamabilità al Collegio** dell'ordinanza in materia di separazione e affidamento dei figli (art. 1, comma 23, lett. v);
- **regolare la fase decisoria** - prevedere che, con riferimento alla fase decisoria, il Giudice Relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando termini per gli scritti difensivi finali; all'udienza la causa deve essere posta in decisione dal Giudice relatore con riserva di riferire al Collegio; la sentenza deve essere depositata entro 60 giorni (art. 1, comma 23, lett. z);
- disporre misure volte ad arginare comportamenti ostativi da parte di un genitore (art. 1, comma 23, lett. aa);

- disporre misure di contingentamento delle procedure di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1, comma 23, lett. bb, cc);
- prevedere la possibilità per il Giudice di nominare un coadiutore per determinati interventi sul nucleo familiare (art. 1, comma 23, lett. ee);
- regolamentare l'intervento dei **servizi socio-assistenziali e sanitari** (art. 1, comma 23, lett. ff);
- **revisare la disciplina dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori** (art. 1, comma 23, lett. gg);
- istituire un **rito unico** per i **procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio** (art. 1, comma 23, lett. hh);
- riordinare la disciplina relativa all'intervento del Giudice in caso di disaccordo tra i coniugi e di responsabilità genitoriale (art. 1, comma 23, lett. ii);
- riordinare la disciplina relativa agli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali dei coniugi e alla garanzia da prestare in ordine all'adempimento degli obblighi di corresponsione dell'assegno (divorzile) e di mantenimento ed educazione dei figli (art. 1, comma 23, lett. ll);
- riordinare la disciplina *ex art. 709-ter c.p.c.* relativa alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento (art. 1, comma 23, lett. mm);
- introdurre un'autonomia regolamentazione del giudizio di appello per i procedimenti in materia di persone, minori e famiglie (art. 1, comma 23, lett. nn);
- prevedere la reclamabilità al tribunale dei provvedimenti adottati dal Giudice tutelare (art. 1, comma 23, lett. oo).

Nel rispetto dei principi della riforma, l'art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 149/2022 ha introdotto nel Libro II del Codice di procedura civile il **nuovo Titolo IV-bis** (artt. 473-*bis* e 473-*ter* c.p.c.) rubricato "*Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*" recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice tutelare. Il rito è ispirato a criteri di celerità ed efficacia.

Contestualmente, si è provveduto all'abrogazione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni vigenti.

Tra i numerosi aspetti regolati dal Titolo IV-*bis* spiccano:

- l'ambito di applicazione del rito (➔67.1.1.);
- la composizione dell'organo giudicante (➔67.1.2.);
- i poteri del Giudice e del P.M. (➔67.1.3. e ➔67.1.4.);
- la nuova disciplina dell'ascolto del minore (➔67.1.5.);
- le regole per le figure del tutore e del curatore del minore ➔67.1.6.);
- l'istituto della mediazione familiare (➔82.);
- la disciplina del procedimento in primo grado (➔67.2., ➔67.3., ➔67.4.) e in appello (➔67.5.);
- la tutela in caso di violenza domestica o di genere (➔70.);
- la nuova disciplina dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili (➔69.1.);
- i nuovi procedimenti relativi allo stato delle persone (➔71.);
- la disciplina relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi (➔69.5.); la tutela tramite gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (➔70.).

Ambito di applicazione

67.1.1.

L'art. 473-*bis* c.p.c. dispone che le disposizioni del Titolo IV-*bis* si applichino a tutti i **procedimenti di natura contenziosa** il cui oggetto principale (*causa petendi*) riguardi:

- stato delle persone;
- i minorenni;
- le famiglie.

Salvo diversamente prescritto, il rito unificato si applica ai procedimenti attribuiti alla competenza di:

- tribunale ordinario;
- tribunale per i minorenni;
- Giudice tutelare.

Dal rito unificato sono **esclusi**:

- i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità;
- i procedimenti di adozione di minori di età;

- c. i procedimenti attribuiti alle sezioni competenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione del cittadino dell'Unione Europea, istituite con D.L. n. 13/2017, convertito dalla L. n. 46/2017;
- d. i procedimenti attribuiti dal legislatore ad altra disciplina processuale;
- e. i procedimenti attribuiti alla volontaria giurisdizione (procedimenti camerali).

67.1.2. Composizione

Ai sensi dell'art. 473-bis.1, salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in **composizione collegiale**.

Tuttavia, la trattazione e l'istruzione possono essere **delegate** ad uno dei componenti del collegio.

Ai fini dell'accelerazione dell'*iter* processuale, il Giudice delegato può emettere provvedimenti a carattere *lato sensu* decisorio o istruttorio tra cui, a titolo esemplificativo:

- adottare provvedimenti indifferibili;
- tenere l'udienza di comparizione delle parti ed adottare all'esito i provvedimenti provvisori;
- modificare i provvedimenti provvisori (se ne ricorrono i presupposti);
- ammettere istanze istruttorie, disporre una CTU;
- tenere le udienze istruttorie necessarie per giungere alla decisione;
- ascoltare il minore;
- nominare il curatore speciale del minore o il tutore provvisorio (ove previsto);
- delegare indagini ai Servizi socio assistenziali.

Avverso i provvedimenti del Giudice relatore è possibile proporre reclamo al collegio.

Tribunale per i minorenni - L'art. 473-bis.1, comma 2, c.p.c. dispone che, nei procedimenti avanti il Tribunale per i minorenni ed aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, l'eventuale delega ai **giudici onorari** possa avere ad oggetto **solo specifici adempimenti** ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al Giudice.

Avanti al collegio o al Giudice relatore devono tenersi a prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei.

È prevista la costituzione, in ogni sede di Corte di Appello o di sezione distaccata di Corte di Appello, di un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che si deve articolare in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali. La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello (o di sezione di Corte di Appello) e ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte di Appello (o della sezione), nei limiti di competenza *ex lege*. La sezione circondariale, invece, è costituita in ogni sede di Tribunale ordinario del distretto di Corte di Appello (o di sezione) in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.

Il termine per l'entrata in vigore dell'istituendo Tribunale per persone, minori e famiglie è stato differito di un anno ad opera dell'D.L. 04/07/2024, n. 92 (inizialmente il termine era di 2 anni che decorrevano dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 10/10/2022, n. 149 e pertanto dal 17/10/2022; il termine è ora di 3 anni). Per l'effetto, l'entrata in vigore è attualmente prevista per il 17/10/2025.

67.1.3. Poteri del Giudice

La Riforma Cartabia ha provveduto a disciplinare in dettaglio i poteri ufficiosi del Giudice. È lasciata **libertà** al Giudice **di valutare la tipologia di provvedimento da adottare** che reputi più idonea per perseguire l'obiettivo della massima tutela del minore.

L'art. 473-bis.2 c.p.c. prevede che, **a tutela dei minori**, il Giudice possa **d'ufficio**:

- nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge;
- adottare i provvedimenti opportuni anche in deroga all'art. 112 c.p.c. (c.d. principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ➔ **3.4.4.**);
- disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Inoltre, con riferimento alle **domande di contributo economico** (ossia per le domande di provvedimenti che dispongono contributi periodici di denaro), il Giudice può **d'ufficio**:

- ordinare l'**integrazione** della documentazione depositata dalle parti;
- disporre **ordini di esibizione e indagini** sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

Poteri del Pubblico Ministero

67.1.4.

A completamento ed integrazione dei poteri del P.M. già previsti dagli artt. 69 e 70 c.p.c. (➔5.4.), ai sensi dell'art. 473-bis.3 c.p.c., il P.M. nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni può:

- assumere **informazioni**;
- acquisire **atti** e svolgere **accertamenti**.

Il legislatore della Riforma ha previsto che il P.M. possa avvalersi, se necessario, della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

Ascolto del minore

67.1.5.

Nell'ottica di riordinare la disciplina dell'ascolto del minore, la Riforma Cartabia ha disposto l'abrogazione degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. e l'introduzione degli artt. 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c. Il riformato istituto dell'ascolto del minore è caratterizzato da:

- **elevazione del minore a "parte processuale"** per garantirgli l'effettiva possibilità di partecipare ad un procedimento che incide sulla sua sfera individuale;
- riconoscimento al Giudice di un **potere di valutazione effettivo delle opinioni del minore**, tenendo in considerazione elementi quali la sua età, la sua maturità, il suo grado di discernimento ed il contesto dal quale proviene il minore;
- facoltà del Giudice di **sopassedere all'ascolto** del minore nel caso in cui ciò possa essere pregiudizievole per il minore.

L'art. 473-bis.4 c.p.c. dispone che il minore che ha compiuto **12 anni** (o di età inferiore se capace di discernimento) è ascoltato dal Giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Nell'ottica di tutela del minore, il comma 4 dell'art. 473-bis.4 c.p.c. prevede che il Giudice possa decidere di non procedere all'ascolto del minore nel caso in cui si tratti di un procedimento in cui si prende atto della presenza di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli.

La norma non disciplina le conseguenze processuali derivanti dal mancato assolvimento dell'obbligo di ascolto del minore nelle ipotesi che non rientrano nei casi di esclusione dall'ascolto. Considerata l'elevazione a parte processuale del minore, è ipotizzabile che il mancato ascolto integri un'ipotesi di violazione del principio del contraddittorio e del principio del giusto processo. Quale conseguenza, ne deriverebbe la nullità della sentenza o del procedimento (Cass., SS.UU., 21/10/2009, n. 22238; Cass. 25/01/2021; Cass. 02/09/2021, n. 23804).

Esclusione - Ai sensi dell'art. 473-bis.4, comma 2, c.p.c., il Giudice, dandone atto con **provvedimento motivato**, non procede all'ascolto nelle seguenti ipotesi:

- se l'ascolto è **in contrasto con l'interesse del minore**;
- se l'ascolto è manifestamente **superfluo**;
- se il minore è affetto da **impossibilità fisica o psichica**;
- se il minore manifesta la **volontà di non essere ascoltato**.

Modalità dell'ascolto - L'art. 473-bis.5 c.p.c. dispone che l'ascolto del minore è condotto dal Giudice, il quale **può farsi assistere da esperti e altri ausiliari**. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il Giudice li ascolta separatamente.

L'udienza deve essere fissata in **orari** compatibili con gli impegni scolastici del minore, se possibile in locali idonei e adeguati alla sua età (anche diversi dal tribunale).

Prima di procedere all'ascolto, il Giudice indica i **temi** oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del Giudice, partecipare all'ascolto.

Il Giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, deve **informarlo** della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'ascolto con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza.

Il minore che ha compiuto **14 anni** deve essere informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un **curatore speciale** ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c. (➔67.1.6.).

Dell'ascolto del minore è effettuata **registrazione audiovisiva**. In via sussidiaria, nel caso in cui per motivi tecnici non sia possibile procedere alla registrazione, deve essere redatto un dettagliato verbale che descriva il contegno del minore.

Rifiuto del minore ad incontrare il genitore - La Riforma Cartabia ha introdotto una norma a tutela dell'accezione negativa del diritto alla bigenitorialità, intesa quale diritto a "non mantenere" un rapporto continuativo con un genitore nel caso di forte disagio.

Nel caso in cui il minore si rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, l'art. 473-bis.6 c.p.c. dispone che il Giudice proceda all'ascolto **senza ritardo**, assuma sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e abbia facoltà di disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

Allo stesso modo il Giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Nel caso in cui il figlio minore o adolescente, con piena autonomia di giudizio, provi nei confronti del genitore non affidatario dei sentimenti di avversione o rifiuto così radicati da non poter essere rimossi neppure grazie ad un percorso psicopedagogico, **devono essere sospesi gli incontri** (Cass. 5/08/2024, n. 21969). La Suprema Corte ha ritenuto che in questa particolare ipotesi, il diritto del singolo genitore a coltivare dei rapporti continuativi e significativi con il figlio sia recessivo rispetto all'interesse del figlio stesso.

67.1.6. Tutore e Curatore del minore

Tutore - Ai sensi dell'art. 473-bis.7, comma 1, c.p.c., il Giudice nomina il **tutore** del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la **sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale** di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al Giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del Giudice tutelare sono esercitate dal Giudice che procede.

Curatore - Il comma 2 dell'art. 473-bis.7 c.p.c. dispone che il Giudice possa nominare il **curatore** del minore quando dispone, all'esito del procedimento, **limitazioni della responsabilità genitoriale**. Il **provvedimento** di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:

- a. della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
- b. degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del Giudice tutelare;
- c. degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;
- d. degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
- e. della periodicità con cui il curatore riferisce al Giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

All'esito del procedimento di nomina il Giudice trasmette gli atti al Giudice tutelare competente.

L'art. 473-bis.8 c.p.c. disciplina le ipotesi in cui il Giudice deve provvedere alla nomina del **curatore speciale** del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

- a. nei casi in cui il P.M. abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- b. in caso di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 ss., L. 04/05/1983, n. 184;
- c. nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- d. quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni.

In ogni caso il Giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni **temporaneamente inadeguati** a rappresentare gli interessi del minore. Il **provvedimento** di nomina del curatore deve essere **succintamente motivato**. Si applicano gli artt. 78, 79 e 80 c.p.c.

Il Giudice può attribuire al curatore del minore, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici **poteri di rappresentanza sostanziale**.

Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'art. 315-bis, comma 3, c.c., nel rispetto dei limiti di cui all'art. 473-bis.4 c.p.c.

Il minore che abbia compiuto 14 anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il P.M. possono chiedere **con istanza motivata** al Presidente del tribunale o al Giudice che procede, che decida con **decreto non impugnabile**, la **revoca del curatore** per:

- gravi inadempienze;
- mancano o sono venuti meno i presupposti per la nomina.

Figli maggiorenni portatori di *handicap* grave

67.1.7.

Ai sensi dell'art. 473-bis.9 c.p.c., i figli maggiorenni portatori di *handicap* grave **sono soggetti alla disciplina** introdotta dalla Riforma Cartabia **a tutela dei minorenni**, se compatibile. La *ratio* dell'estensione della disciplina dell'ascolto e del curatore è rinvenibile nel fatto che i figli maggiorenni sono considerati versare in una condizione di incapacità simile a quella dei minori.

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: DISPOSIZIONI COMUNI

67.2.

Competenza

67.2.1.

L'art. 1, comma 23, lett. d) ha imposto al Legislatore Delegato di provvedere al riordino dei criteri di competenza territoriale (per la competenza territoriale *ante* Riforma Cartabia nei giudizi di separazione si veda ➔68.2.4.; nei giudizi di divorzio ➔68.6.2.), assumendo quale criterio di competenza prevalente quello della **residenza abituale del minore** da individuarsi nel **luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda**, salvo il caso di illecito trasferimento.

Sempre nell'ottica di valorizzare la residenza abituale del minore, il Legislatore Delegato deve prevedere la necessità del consenso di entrambi i genitori, o, in difetto, del Giudice, ai fini del cambio di residenza del minore nonché per la scelta dell'istituto scolastico, anche prima della separazione dei genitori.

La scelta del criterio della residenza abituale del minore uniforma la normativa nazionale alla normativa europea ed internazionale (in particolare il Reg. (CE) n. 2201/2003 e la Convenzione de l'Aja del 19/10/1996) che tende a privilegiare il **criterio di prossimità al minore nell'attribuzione della competenza a decidere** con riferimento alla materia in esame.

Nel rispetto della delega, l'art. 473-bis.11 c.p.c. dispone che per i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

La Riforma Cartabia ha scelto di non recepire l'indicazione della Legge Delega circa la definizione di residenza abituale ritenendo che la natura di criterio di fatto imponga che esso vada valutato in concreto con riferimento alle circostanze del caso. Una definizione comporterebbe il rischio di limitare eccessivamente la valutazione del Giudice.

In linea con la disciplina sovranazionale eurolunitaria in tema di sottrazione internazionale di minore, la Riforma Cartabia ha previsto che nel caso in cui vi sia stato un trasferimento non autorizzato del minore e non sia decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

Nei procedimenti dove non è prevista l'adozione di provvedimenti che riguardano un minore, si applicano le disposizioni generali (2.), ove non derogate dalla disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia.

Tribunale per i minorenni - Il tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge: a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori; b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza; c) esercita le funzioni di giudice tutelare; d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

Non rientrano, invece, nella competenza del tribunale i procedimenti aventi ad oggetto questioni inerenti la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

Forma della domanda

67.2.2.

Ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., la domanda si propone con **ricorso** che deve contenere:

- l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di *handicap* grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
- la determinazione dell'oggetto della domanda;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorso **deve altresì indicare** l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è **allegata copia** di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di **domande di contributo economico** o in presenza di **figli minori**, al ricorso sono allegati:

- a. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- b. la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni.

Piano genitoriale - Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è **allegato un piano genitoriale** che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

La compilazione del piano genitoriale deve avvenire secondo i principi che governano l'esercizio della responsabilità genitoriale e, in particolare, in osservanza di quanto agli artt. 316 c.c., 316-bis c.c., 317-bis c.c. e 337-ter c.c.

Il piano genitoriale assolve le seguenti funzioni:

- ricognitiva: descrittiva della situazione reddituale della famiglia, della giornata tipo del minore, del percorso scolastico, delle frequentazioni stabili con parenti, ecc.;
- evolutiva e tutelante per i minori: si chiede ai genitori di organizzare la gestione dei figli successivamente alla cessazione della loro convivenza avendo riguardo ad evitare sofferenze psichiche ed emotive. Questa parte del piano consente al Giudice di valutare al meglio la necessità di adottare i provvedimenti provvisori a tutela dei minori.

MODELLI

Si segnala che numerosi Tribunali hanno elaborato dei Modelli di piano genitoriale reperibili sui siti dei Tribunali.

Si consiglia, in ogni caso, di valutare di dettagliare il più possibile il piano genitoriale anche nel caso in cui il Modello sia sintetico, al fine di meglio perseguire le finalità del piano.

67.2.3. Ricorso del Pubblico Ministero

Ai sensi dell'art. 473-bis.13 c.p.c., il ricorso del P.M. contiene:

- a. l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato;
- b. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;
- c. la determinazione dell'oggetto della domanda;
- d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.

Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una **struttura** comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.

Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

In presenza di **richiesta di allontanamento del minore**, il ricorso deve riportare l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.

In caso di domande di contributo economico, al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore.

Quanto previsto per il ricorso presentato dal P.M. è esteso, se compatibile, anche alle ipotesi in cui il ricorso sia presentato da un parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.

Al P.M. non è stato esteso il regime delle preclusioni previsto nel caso in cui il ricorrente sia un privato dal momento che non sarebbe per lui possibile acquisire in anticipo le informazioni necessarie.

67.2.4. Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

L'art. 473-bis.14 c.p.c. dispone che il ricorso deve essere depositato al Giudice competente insieme con i documenti in esso indicati e allegati.

Il Presidente, **entro 3 giorni dal deposito** del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e **fissa l'udienza** di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'udienza. Il Presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer